

STATUTO DELLA FONDAZIONE

“

Articolo 1

Costituzione, denominazione e sede

È costituita una Fondazione denominata "....." (di seguito), con sede in, presso Eventuali sedi secondarie possono essere istituite con deliberazione dell'Assemblea Generale.

L'ambito territoriale di operatività della Fondazione è quello della regione Friuli Venezia Giulia, quello nazionale e, se necessario per il perseguimento delle finalità statutarie, quello europeo ed internazionale.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2

Finalità

La Fondazione ha lo scopo di

I settori di intervento nello specifico riguardano:

- a) area
- b) area
- c) ecc.

Articolo 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Nel perseguimento delle proprie finalità la Fondazione può: (*esempi*)

- effettuare studi nei settori del
- effettuare studi e proposte in materia di
- provvedere alle attività di ricerca, sviluppo, produzione e applicazione di tecnologie innovative volte a
- finanziare progetti di eccellenza nel campo della ricerca di base, con particolare riferimento a
- ecc ecc ecc ecc

La Fondazione può svolgere inoltre tutte le attività strumentali alla realizzazione dei propri scopi, ed in particolare:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, la stipula di convenzioni con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni e contratti con terzi;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;
- e) promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, attività espositive e/o museali, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un'ampia divulgazione della conoscenza scientifica attorno ai settori di interesse della Fondazione;
- f) istituire premi e borse di studio;
- g) svolgere attività di informazione, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Nello svolgimento delle attività sopraindicate, e in genere nel proprio operare, la Fondazione avrà quale primario e prioritario obiettivo l'ottimizzazione delle risorse e delle competenze dei Membri Fondatori, Sostenitori e Partecipanti.

La Fondazione non assume obbligazioni per conto dei soci, né li rappresenta agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione da parte dei soci. I

membri non si assumono le obbligazioni della Fondazione, né possono assumere obbligazioni per conto della Fondazione. I membri non risponderanno verso terzi delle obbligazioni assunte dalla Fondazione. E' esclusa ogni garanzia dei membri sui prestiti contratti dalla Fondazione.

La Fondazione si rivolge ai più larghi settori di cittadinanza senza distinzione di razza, sesso, nazionalità, condizioni economiche, sociali, politiche e religiose.

Articolo 4

Vigilanza

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e delle legislazione speciale in materia.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Membri Fondatori in sede di atto costitutivo;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio Generale, può essere destinata ad incrementare il patrimonio.

Articolo 6

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione è destinato alla realizzazione degli scopi della Fondazione ed è costituito:

- a) dai proventi dell'attività della Fondazione;
- b) da ogni eventuale contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari, e non espressamente finalizzato all'incremento del patrimonio, proveniente da Enti pubblici, da Enti territoriali, dallo Stato, dall'Unione Europea o da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;
- c) dai contributi, in qualsiasi forma, concessi dai propri membri nella misura minima determinata dall'Assemblea Generale;
- d) dai redditi provenienti dalla gestione del patrimonio.

Articolo 7

Esercizio finanziario e modalità di gestione

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro il 30 giugno.

Copia del bilancio consuntivo, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge, e trasmesso ai membri della Fondazione.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423-bis e seguenti del codice civile. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Articolo 8

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori, Sostenitori e Partecipanti.

I membri della Fondazione esercitano i diritti e assumono gli obblighi previsti dal presente Statuto, uniformandosi alle decisioni degli organi della Fondazione.

Articolo 9 Fondatori

Sono Membri Fondatori i soggetti che sottoscrivono l'atto costitutivo della Fondazione e coloro che aderiscono alla Fondazione successivamente, entro 60 giorni dalla data di costituzione, impegnandosi a contribuire al Patrimonio ai sensi di quanto disposto nel medesimo atto costitutivo.

Articolo 10 Membri Sostenitori

Possono divenire Membri Sostenitori, a seguito di apposita deliberazione dell'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, adottata con maggioranza qualificata, pari ad almeno due terzi dei membri:

- Enti pubblici e privati;
- Persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private;

che, condividendo gli scopi della Fondazione, si impegnino a contribuire, anche su base pluriennale, al Patrimonio e/o al Fondo di Gestione con beni e fondi, nelle forme e nella misura minima determinata dall'Assemblea Generale.

La partecipazione alla Fondazione è legata al periodo per il quale vengono effettuati regolarmente i contributi o le prestazioni.

Articolo 11 Membri Partecipanti

Possono divenire Membri Partecipanti, a seguito di apposita deliberazione dell'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, adottata con maggioranza qualificata, pari ad almeno due terzi dei membri:

- Enti pubblici e privati;
- Persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private;

che, condividendo gli scopi della Fondazione, si impegnino a contribuire, anche su base pluriennale, al Patrimonio e/o al Fondo di Gestione con beni materiali o immateriali, servizi, ovvero con prestazioni ed attività, anche professionali, di particolare rilievo, nelle forme e nella misura minima determinata dall'Assemblea Generale.

La partecipazione alla Fondazione è legata al periodo per il quale vengono effettuati regolarmente i contributi o le prestazioni.

Articolo 12 Esclusione e recesso

L'Assemblea Generale decide, a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei suoi componenti, l'esclusione dei Membri per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- comportamento contrario o incompatibile con le finalità della Fondazione.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- avvio di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I membri fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione, salvo loro formale rinuncia.

L'Assemblea Generale può tuttavia assumere ogni decisione ritenuta opportuna, nel caso di inadempimento degli obblighi di contribuzione da parte di uno o più membri Fondatori.

I Membri possono recedere dalla Fondazione, fermo restando l'obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto alla Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

L'esclusione e il recesso non danno diritto alla restituzione di quanto versato a qualunque titolo sino alla data della delibera di esclusione o dalla data di efficacia del recesso.

In caso di esclusione e recesso rimangono fermi gli impegni di contribuzione assunti confronti della Fondazione relativi all'anno in cui è stata deliberata l'esclusione o comunicato il recesso.

Articolo 13 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vicepresidente;
- d) il Comitato Tecnico - Scientifico;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 14 Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita dai Membri Fondatori, Sostenitori e Partecipanti ed è l'organo collegiale di indirizzo della Fondazione che provvede a:

- a) nominare il Consiglio di Amministrazione;
- b) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto;
- c) approvare il programma annuale e pluriennale delle attività;
- d) ammettere, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i Membri Sostenitori e Partecipanti;
- e) determinare la forma e la misura minima del valore dell'apporto annuale che i Membri Fondatori, Sostenitori e Partecipanti debbono apportare al patrimonio e/o al fondo di gestione. L'apporto relativo ai Membri Fondatori è validamente adottato con il voto favorevole unanime di tutti i Membri Fondatori;
- f) adottare i Regolamenti interni su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- g) deliberare le modifiche dello Statuto;
- h) determinare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea Generale è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di tutti i Membri Fondatori, e della maggioranza dei Membri Sostenitori e Partecipanti; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti purché vi sia la maggioranza dei Membri Fondatori. L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche a mezzo fax o telegramma o e-mail, almeno dieci giorni - riducibili a tre in caso di urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente luogo, ora ed ordine del giorno.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

I Membri possono delegare, in via occasionale o permanente, la propria rappresentanza ad altro Socio o persona indicando l'eventuale limite di mandato del delegato.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre quelle concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione, l'incremento e la devoluzione del patrimonio, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti e, in ogni caso, con il voto favorevole di tutti i Membri Fondatori.

Delle riunioni dell'Assemblea Generale viene redatto un verbale, che va inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

Articolo 15

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di Consiglieri compreso il Presidente: in rappresentanza di ognuno dei Membri Fondatori, e da questi indicati; in rappresentanza dei Membri Sostenitori e in rappresentanza dei Membri Partecipanti.

I Consiglieri che rappresentano i Membri Sostenitori e Partecipanti sono eletti nel loro ambito a maggioranza assoluta e con votazioni separate.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni, salvo la perdita della qualifica di Socio dei soggetti che lo hanno indicato. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, l'Assemblea Generale deve provvedere, entro 30 giorni, alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica fino allo scadere del termine degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione e alla gestione della Fondazione nell'ambito dei programmi approvati dall'Assemblea Generale ed in particolare:

- a) elegge il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- b) propone i programmi e gli obiettivi della Fondazione nell'ambito delle finalità di cui all'art.2;
- c) istruisce il programma pluriennale delle attività approvato dall'Assemblea Generale e ne dà esecuzione;
- d) predispose e approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo, accompagnati dalle rispettive relazioni sull'attività svolta e da realizzare;
- e) nomina i componenti e il Presidente del Comitato Tecnico – Scientifico;
- f) propone per l'approvazione all'Assemblea Generale i regolamenti interni alla Fondazione;
- g) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- h) propone all'Assemblea Generale i nuovi Membri Sostenitori o Partecipanti;
- i) svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei componenti che rappresentano i Membri Fondatori.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche a mezzo fax o telegramma o e-mail, almeno dieci giorni - riducibili a tre in caso di urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente luogo, ora ed ordine del giorno.

Esso può indicare contestualmente anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Di norma il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e, comunque, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, purché anche con il voto favorevole della maggioranza dei membri espressi dai Membri Fondatori. In caso di parità è dirimente il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, che viene inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Articolo 16

Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i rappresentanti dei Membri Fondatori.

Il Presidente della Fondazione:

- a) convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio di Amministrazione;
- b) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale con facoltà di farsi assistere legalmente;

- c) cura l'osservanza dello statuto;
 - d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione;
 - e) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
 - f) cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
 - g) può delegare parte dei suoi compiti e poteri al Vice Presidente.
- In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 17

Comitato Tecnico - Scientifico

Il Comitato Tecnico - scientifico ed il suo Presidente, composto da un massimo di (*solitamente 5 o 7*) persone, vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione fra persone, anche estranee alla Fondazione, in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica e tecnica nell'ambito delle materie di interesse della Fondazione.

La nomina viene effettuata con votazioni separate, a maggioranza assoluta.

Il Comitato Tecnico - scientifico è l'organo consultivo della Fondazione ed in particolare:

- a) cura i profili tecnico - scientifici e di ricerca in ordine alle attività della Fondazione;
- b) svolge una funzione tecnico - consultiva in merito al programma annuale o pluriennale delle iniziative della Fondazione;
- c) fornisce a richiesta del Consiglio di Amministrazione pareri consultivi su aspetti specifici delle singole attività e iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Tecnico - scientifico è convocato e presieduto dal suo Presidente, con lettera inviata con almeno dieci giorni di preavviso, dove saranno comunicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'incontro.

Di norma si riunisce almeno una volta all'anno e comunque, quando necessario, per fornire pareri su richiesta del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale; delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

I componenti del Comitato rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità e revoca.

Alle riunioni del Comitato può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione.

Articolo 18

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti, di cui uno con funzione di Presidente, nominati dall'Assemblea Generale tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili o all'Albo dei Commercialisti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica quattro anni e comunque sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Articolo 19

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea Generale, che ne nomina il liquidatore, ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 20

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

Articolo 21

Durata

La durata della Fondazione decorre dalla data dell'atto costitutivo fino al (*indicare data certa*)

Art. 22

Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra i membri e tra questi e la Fondazione o i suoi organi, che non possano essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva il foro nel cui territorio di competenza ha sede la Fondazione.

Articolo 23

Norma transitoria

Gli Organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo.